



Oggetto: INFOCAMERE S.C.P.A. MODIFICHE STATUTARIE. DETERMINAZIONI

Il Segretario Generale informa che è stata convocata l'assemblea straordinaria di Infocamere per il giorno 8 maggio per deliberare sulle modifiche statutarie rese necessarie dall'entrata in vigore del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 "Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120".

In particolare, le società pubbliche devono garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti all'interno degli organi di amministrazione e di controllo (1/5 per il primo mandato). Il medesimo principio deve venire applicato anche alle sostituzioni dei componenti dei due organi nell'ipotesi di cessazione di un membro dalla carica in corso di mandato.

Il rispetto della normativa citata deve essere assicurato a partire dal primo rinnovo successivo alla sua entrata in vigore.

Pertanto, in vista della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale di InfoCamere, all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata sempre per il giorno 8 maggio, dopo la straordinaria, si rende necessario adeguare l'attuale Statuto alla normativa citata.

Sono interessati dalle modifiche gli articoli 15, 16 e 25 dello statuto come di seguito indicati:

Statuto vigente	Proposte di modifica
<p align="center">Articolo 15</p> <p>La Società Consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di tre ed un numero massimo di venti membri secondo quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti nel rispetto delle norme di legge applicabili; gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.</p> <p>I membri del Consiglio sono scelti tra gli amministratori ed i dirigenti apicali in carica delle Camere di Commercio aderenti alla Società Consortile e durano comunque in carica sino al termine del mandato. Del Consiglio di Amministrazione fa parte di diritto il Presidente in carica dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio.</p> <p>Nell'ipotesi che il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di cinque membri, un quinto degli stessi sarà nominato su designazione dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio.</p>	<p align="center">Articolo 15</p> <p>La Società Consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di tre ed un numero massimo di venti membri secondo quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti nel rispetto delle norme di legge applicabili; gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.</p> <p>I membri del Consiglio sono scelti tra gli amministratori ed i dirigenti apicali in carica delle Camere di Commercio aderenti alla Società Consortile, secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato, e durano comunque in carica sino al termine del mandato. Del Consiglio di Amministrazione fa parte di diritto il Presidente in carica dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio.</p> <p>Nell'ipotesi che il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di cinque membri, un quinto degli stessi sarà nominato su designazione dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio.</p>
<p align="center">Articolo 16</p> <p>Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori, si procederà a norma dell'art. 2386 del Codice Civile.</p> <p>Qualora il numero dei Consiglieri in carica fosse ridotto alla metà o a meno della metà, tutti gli Amministratori si intendono decaduti ed il Collegio Sindacale deve convocare l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.</p>	<p align="center">Articolo 16</p> <p>Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori, si procederà a norma dell'art. 2386 del Codice Civile, garantendo sempre il rispetto della quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato.</p> <p>Qualora il numero dei Consiglieri in carica fosse ridotto alla metà o a meno della metà, tutti gli Amministratori si intendono decaduti ed il Collegio Sindacale deve convocare l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.</p>

B

A



Collegio Sindacale Articolo 25	Collegio Sindacale Articolo 25
<p>Il Collegio Sindacale è composto da tre a cinque Sindaci effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.</p> <p>Le loro attribuzioni sono stabilite dalla legge e per la loro elezione, i requisiti, ed il loro emolumento si fa espresso riferimento alle disposizioni vigenti.</p> <p>Nell'ipotesi che il Collegio Sindacale sia composto da più di tre membri, all'Unione Italiana delle Camere di Commercio è riservata la facoltà di nominare un membro del Collegio stesso.</p>	<p>Il Collegio Sindacale è composto da tre a cinque Sindaci effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La nomina dei Sindaci effettivi e dei supplenti deve venire effettuata secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato, anche nell'ipotesi in cui, nel corso dell'esercizio, vengano a mancare uno o più Sindaci.</p> <p>Essi sono rieleggibili.</p> <p>Le loro attribuzioni sono stabilite dalla legge e per la loro elezione, i requisiti, ed il loro emolumento si fa espresso riferimento alle disposizioni vigenti.</p> <p>Nell'ipotesi che il Collegio Sindacale sia composto da più di tre membri, all'Unione Italiana delle Camere di Commercio è riservata la facoltà di nominare un membro del Collegio stesso.</p>

Posto l'argomento in discussione,

LA GIUNTA

UDITO il relatore;

ATTESO che la Camera di Commercio di Prato è titolare di 24.184 azioni della società Infocamere S.c.p.A., corrispondenti allo 0,4243% del capitale sociale;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 "Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120", si sono rese necessarie alcune modifiche statutarie, ed in particolare agli articoli 15, 16 e 25 relativi alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;

TENUTO CONTO che la società Infocamere S.c.p.A. ha convocato l'Assemblea straordinaria per il giorno 87 maggio prossimo, inserendo all'ordine del giorno l'approvazione delle modifiche agli artt. 15, 16 e 25 dello Statuto Sociale relativi alla parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo;

ESAMINATA la proposta di modifica degli articoli statutarî;

VISTA la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione in ordine alla proposta di modifica dello statuto;

All'unanimità,

DELIBERA

di approvare le modifiche statutarie della società Infocamere S.c.p.a. secondo il testo che viene allegato alla presente deliberazione alla lettera "A" a formarne parte integrante.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Celia Barone)

IL PRESIDENTE

(Luca Giusti)